APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLE RELAZIONI AERONAUTICHE CIVILI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE, CONCLUSO A PARIGI IL 3 FEBBRAIO 1949

Art. xxx

Articolo XXX

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno provvisoriamente a decorrere dalla data della firma. Esse entreranno definitivamente in vigore quando le due Parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali. Fatto a Parigi, il 3 febbraio 1949, in doppio esemplare, nelle lingue italiana e francese, i due testi facendo ugualmente fede. Per l'Italia Per la Francia DE VERA D'ARAGONA R. SCHUMAN GIUSTINIANI PINEAU

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Versione in vigore dal 20 aprile 1953, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo alle relazioni aeronautiche civili tra la Repubblica italiana e la Repubblica Francese, concluso a Parigi il 3 febbraio 1949
Estremi	Legge 12 marzo 1953, n. 234
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-relativo-alle-relazioni/art-xxx

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it